

ATTO N. ORD 526

DEL 10/04/2026

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 220

ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 2

OGGETTO: S.P. n. 124 “di Pecetto” al km 4+750, S.P. n. 124 dir 1 “di Pecetto” dal km 0+985 al km 1+712, S.P. n.125 dir.1 “di Revigliasco” dal km 0+472 al km 1+180 e S.P.n. 125 “di Revigliasco” dal km 5+716 al km 6+460 in territorio del Comune di Pecetto T.se.Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per manifestazione denominata “43° CAMMINATA GASTRONOMICA FRA I CILIEGI IN FIORE ” prevista per il giorno 12 Aprile 2026.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- La Pro Loco di Pecetto Torinese ha presentato l'istanza del 06/03/2026, ns. Prot. 37125 del 09/03/2026, volta all'ottenimento del nulla-osta allo svolgimento della manifestazione in oggetto prevista per il giorno 12/04/2026, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, interessando il territorio comunale di Pecetto Torinese e le S.P. n.124 – 124 Dir.1 – 125 - 125 Dir.1;
- La Città Metropolitana di Torino ha rilasciato il nulla osta prot n. 38843 del 11/03/2026 con prescrizioni allo svolgimento della manifestazione denominata “ 43° CAMMINATA GASTRONOMICA FRA I CILIEGI IN FIORE ” indicando che l'interruzione al transito dovrà essere disposta con apposito provvedimento da parte del Sindaco del comune di Pecetto Torinese per i tratti all'interno del centro abitato e dal Prefetto di Torino per i tratti fuori centro abitato, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285. Si specifica che i tratti di competenza della Città Metropolitana fuori centro abitato, interessati dalla richiesta di sospensione temporanea della circolazione, risultano i seguenti:
 - SP 124 di Pecetto: Attraversamento Strada Ciattalina-Cascina Molinetto alla progr. Km 4+750;
 - SP 124 dir. 1: dalla progr. Km 0+985 alla progr. Km 1+712;
 - SP 125 dir. 1 di Revigliasco: dalla progr. Km 0+472 alla progr. Km 1+180;
 - SP 125 di Revigliasco: dalla progr. Km 5+716 alla progr. Km 6+460;
- La Prefettura di Torino con nota inviate mezzo pec in data 09/04/2026 ha comunicato che in considerazione del fatto che, relativamente al territorio provinciale di Torino, la competizione si svolgerà interamente nel territorio del solo Comune di Pecetto Torinese, sulla base del disposto dell'art. 9, co. 7-bis del C.d.S., così come da ultimo modificato dalla L. 9 aprile 2025, n. 58, si comunica che **questo Ufficio non adotterà alcun provvedimento di sospensione della circolazione**, per la cui adozione si rinvia all'Ente competente.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della

manifestazione, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni, con istituzione del *divieto di transito a tutti i mezzi motorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine*, per il giorno **12/04/2026** della S.P. n. 124 “di Pecetto” al km 4+750 (attraversamento), S.P. n. 124 dir 1 “di Pecetto” dal km 0+985 al km 1+712, S.P. n.125 dir.1 “di Revigliasco” dal km 0+472 al km 1+180 e S.P.n. 125 “di Revigliasco” dal km 5+716 al km 6+460 in territorio del Comune di Pecetto T.se, dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 10 ing. Davide Cappa

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo “Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione” - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*”;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 124 "di Pecetto" al km 4+750 (attraversamento), S.P. n. 124 dir 1 "di Pecetto" dal km 0+985 al km 1+712, S.P. n.125 dir.1 "di Revigliasco" dal km 0+472 al km 1+180 e S.P.n. 125 "di Revigliasco" dal km 5+716 al km 6+460 in territorio del Comune di Pecetto T.se, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni di divieto di transito a tutti i mezzi motorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, il giorno 19/04/2026, dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La Sottoscritta ing. Sabrina Bergese responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,
DA' ATTO, DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 10/04/2026

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese